



**COMUNE di PARONA**  
**(Prov. di Pavia)**

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA**

<p>N.17 Data  23-02-2022</p>	<p><b>OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. GIUSEPPE FRANCO FERRARI DEL FORO DI PAVIA DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI PARONA - ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI MORTARA AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF83558D66</b></p>
--	--

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di febbraio nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- **RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 13.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Comune di Parona aveva deciso di costituirsi in giudizio innanzi al TAR Lombardia, a seguito di ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 02.02.2017 prot. n. 711, promosso dal Comune di Mortara, per “la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi comunali relativi all’anno 2015 secondo le quote di ripartizione inerenti la seconda linea di combustione del termovalorizzatore del Comune di Parona individuate di comune accordo tra il Comune di Mortara ed il Comune di Parona recepite nell’atto di concertazione negoziale stipulato in data 19.06.2003, nonché per la conseguente condanna del Comune di Parona al pagamento in favore della ricorrente dell’intero ammontare della quota di spettanza relativa all’anno 2015 secondo le modalità di ripartizione individuata nel citato atto di concertazione negoziale, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”;
- **RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio n. 157 del 29.12.2017 con la quale veniva affidato l’incarico di patrocinio legale all’Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari del Foro di Pavia, con studio in Pavia, Via Della Rocchetta 2 e in Milano, Via Larga 23;
- **DATO ATTO** che il TAR Lombardia con sentenza pubblicata il 13.01.2021, in accoglimento della eccezione da parte di questo ente di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha respinto il suddetto ricorso dichiarandolo inammissibile;
- **VISTO** che il Comune di Parona, in persona del Sindaco - legale rappresentante pro tempore, è stato convenuto in giudizio a comparire innanzi al Tribunale Ordinario di Pavia, all’udienza del giorno 31 marzo 2022, con Atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 21.12.2021 prot. n. 8037, promosso dal Comune di Mortara,

rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Domenico Giambellini, con studio in Milano, per:

in via principale:

- accertare il diritto del Comune di Mortara al versamento di una quota parte, pari alla metà, dei contributi corrisposti da Lomellina Energia Srl al Comune di Parona per l'attività svolta nella Seconda Linea del termovalorizzatore, dal 2015 ad oggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come descritto in atti e conseguentemente;
- condannare il Comune di Parona al pagamento a favore dell'attore dell'importo complessivo di Euro 3.115.134,06, o della diversa somma che emergerà all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. n. 231/2002, ovvero, in subordine, al tasso legale, dal dovuto al soddisfo.

in via subordinata:

- accertare il diritto del Comune di Mortara al versamento di una quota parte dei contributi corrisposti da Lomellina Energia Srl al Comune di Parona per l'attività svolta nella Seconda Linea del termovalorizzatore, dal 2015 ad oggi, per l'importo forfettario di € 200.000,00 all'anno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come descritto in atti e conseguentemente;
- condannare il Comune di Parona al pagamento a favore dell'attore dell'importo complessivo di Euro 1.400.000,00, o della diversa somma che emergerà all'esito del presente giudizio, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. n. 231/2002, ovvero, in subordine, al tasso legale, dal dovuto al soddisfo;

in via istruttoria:

- riservata ogni istanza, tra cui, in particolare, quella di articolare capitoli di prova e presentare una lista testimoniale nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c., chiedere sin d'ora, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che sia ordinata l'esibizione dei formulari rifiuti e di ogni altro documento utile per l'identificazione dei rifiuti inceneriti nella Seconda Linea dell'impianto di Lomellina Energia Srl, relativi alle annualità dal 2015 a oggi, nonché sia disposta, all'occorrenza, Consulenza Tecnica d'Ufficio per la determinazione dei contributi dovuti sulla base dei dati desumibili dal bilancio del Comune di Parona e dei quantitativi di rifiuti trattati presso l'impianto di Lomellina Energia Srl, in virtù dell'atto di concertazione del 2003 e degli importi a tonnellata ivi previsti;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 07.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Comune di Parona ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso l'atto di citazione di cui sopra, stabilendo di ricorrere alla collaborazione esterna, ad alto contenuto di professionalità, del difensore in conformità alle vigenti disposizioni di legge, individuando per la rappresentanza e difesa dell'Ente nella suddetta azione l'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari del Foro di Pavia, (cf FRRGPP50B08M109X), con studio in Pavia, Via Della Rocchetta 2 e in Milano, Via Larga 23, sulla base del preventivo in atti;

**CONSIDERATO** che si rende necessario affidare formalmente al suddetto professionista incarico di assistenza al Comune di Parona avverso l'atto di citazione di cui sopra, nella predisposizione di tutti gli atti necessari alla costituzione in giudizio, nonché alla partecipazione alla discussione in pubblica udienza avanti al Tribunale ordinario di Pavia;

**RILEVATO** che occorre coordinare le disposizioni dell'articolo 17 dell'attuale testo del codice degli appalti, con quanto prevede l'articolo 4 del medesimo, rubricato "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi". Dal che si comprende subito che i contratti esclusi non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di

gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice, ma debbono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nel codice dei contratti medesimo e non altrove;

**CONSIDERATO** che:

- in applicazione del principio di proporzionalità, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico di assistenza legale entro la soglia dei 40.000 euro e, più in generale, per gli affidamenti entro la predetta soglia ai sensi dell'art.36, comma 2, anche senza la consultazione di due o più operatori economici, a maggior ragione a seguito dell'entrata in vigore del cd "correttivo" al Codice Appalti, Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;
- in attesa della costituzione di un apposito elenco per il conferimento di incarichi legali per la difesa e la rappresentanza legale;

**ATTESO** che:

- in relazione al parere del Consiglio di Stato 03/08/2018, n. 2017 ed alle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24/10/2018, n. 907 il presente incarico costituisce un contratto d'opera professionale conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia/questione/attività e risulta di conseguenza escluso dall'applicazione del D.Lgs.18/04/2016, n. 50 ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto e ferma restando l'applicazione dei principi generali di cui al citato decreto ed alle suddette linee guida ANAC;
- in ossequio all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";
- le linee guida ANAC n. 12/2018 punto 3.1.4.1 prevedono circa l'affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art 17, comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici: "Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico";

**RITENUTO** lo Studio Legale Avv. prof. G.F. Ferrari & Partners, (cf FRRGPP50B08M109X), P.IVA 00452430184 con studio in Pavia, Via Della Rocchetta 2, in Milano, Via Larga 23 e in Roma, Via Di Ripetta 142, dotato di elevata e specifica professionalità necessaria all'assolvimento dell'incarico di assistenza legale e rispondente ai requisiti richiesti con specifico riferimento alla prestazione sulla base del preventivo in atti;

**CONSIDERATO** che nello specifico trattasi della prosecuzione di un contenzioso di particolare complessità e rilevanza il cui approccio richiede il possesso di una idonea, peculiare, specializzazione ed esperienza professionale, tali da rendere opportuno l'affidamento dell'incarico legale al professionista che ha già conosciuto e trattato, in precedenza la medesima materia;

**RICHIAMATO** l'art. 30 del D.Lgs.50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

**DATO ATTO** che la motivazione per procedere all'affidamento diretto dell'incarico di assistenza allo Studio Legale Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari è la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l'importo è stato congruamente determinato tenendo conto dei parametri contenuti nel D.M.37/2018;
- è stato rispettato il principio dell'efficacia perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del professionista, ma per rispondere alle esigenze del Comune;

- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere all'affidamento del citato incarico, per sopperire prontamente all'attività di rappresentanza e difesa in giudizio nei procedimenti suindicati;
- i principi di correttezza, libera concorrenza e non discriminazione vengono rispettati garantendo che i contraenti siano individuati tra gli operatori che posseggono gli adeguati requisiti tecnico professionali;
- il principio di trasparenza e pubblicità vengono garantiti dal rispetto degli specifici obblighi posti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** l'articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 il quale prevede che *"...le Stazioni Appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta ((. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria))"*;

**VISTO** l'articolo 37 comma 1 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 il quale prevede che *"...le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori....."*

**CONSIDERATO:**

- che l'articolo 1 del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, art. 51, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023**";
- che l'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, art. 51, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, disciplina le procedure per l'*affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ((fermi restando)) il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ((e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione))*;
- è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D. Lgs. 267/2000;

**ATTESO** che ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre l'affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro;

**DATO ATTO** che in applicazione del suddetto articolo 36, comma 2, lettera a), è stato possibile ricorrere alla procedura di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**RITENUTO** che sussistono i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto dell'incarico di resistere in giudizio nel suindicato procedimento;

**DATO ATTO** che:

- l'incarico di assistenza legale, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto non è soggetto all'applicazione della relativa disciplina e come peraltro affermato dalla Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per il Piemonte
- con deliberazione n. 362 del 25 ottobre 2013, detto incarico è escluso dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 173, articolo unico, Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006));

**VERIFICATO** il preventivo di spesa presentato dal professionista che ammonta ad € 27.849,00.= + CPA 4% ed IVA 22% , per un totale di € 35.334,81.=da ripartirsi come segue secondo le varie fasi di trattazione della causa:

Fase Studio	€ 4.703,44.=
Fase Introduttiva	€ 3.103,49.=
Fase Istruttoria	€ 19.346,66.=
Fase Decisionale	€ 8.181,22.=
	€ 35.334,81.=

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2021, pubblicato sulla G.U. n. 309 in data 30.12.2021, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze a seguito di parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22.12.2021, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31.03.2022;

**RICHIAMATO** il comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che: *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”*;

**RICHIAMATO** il comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che: *“Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”*;

**RICHIAMATO** il comma 5 dell'art. 163 del T.U.E.L il quale dispone che *“nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo*

*esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;*

**RILEVATO** che per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi deve essere pertanto assunto apposito impegno di spesa per complessivi € 35.334,81.=, sul competente capitolo di spesa n. 1320 unità di bilancio codice n. 01.11-1.03.02.11.006 del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024, da ripartire:

- € 27.153,59.= competenza esercizio 2022
- € 8.181,22.= competenza esercizio 2023

**VISTO** il disciplinare di incarico prodotto che si allega alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. “a”, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in Legge 102/2009, che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno (articolo 183, comma 8 del TUEL);

**DATO ATTO** che il compenso come sopra determinato è riferito allo svolgimento dell'incarico di rappresentanza del Comune quale controparte e che il giudizio si intenderà concluso all'esito della fase decisionale;

**PRECISATO** che l'affidamento è formalizzato con il professionista mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, con la sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico, e comunque anche dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'AVCP –Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136”, aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” con delibera ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione- n. 556 del 31 maggio 2017;

**DATO ATTO** che, ai sensi della succitata normativa, è stato acquisito il codice CIG: ZF83558D66;

**DATO ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 1 c. 9 lettera e) della L. n. 190/2012 e s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale;

**VISTA** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella Legge n. 217/2010 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che effettuata la verifica on-line del DURC dello studio legale, è emerso che l'impresa risulta in regola con i versamenti I.N.P.S. ed INAIL;

**VISTO** l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

**VISTO** l'art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 03.08.2009 n. 102;

**RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 131 del 07.11.2018 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTI** gli artt. 171, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il regolamento di Contabilità dell'Ente;

**VISTO** il bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024, in fase di redazione;

**VISTO** l'esercizio provvisorio;

**VISTI** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.;

## **D E T E R M I N A**

- 1) **DI CONFERIRE** per i motivi sopra esposti - alle condizioni economiche riportate nel preventivo allegato (All. 1) - all'avv. Prof. G.F. Ferrari & Partners, (cf FRRGPP50B08M109X), P.IVA 00452430184 con studio in Pavia, Via Della Rocchetta 2, in Milano, Via Larga 23 e in Roma, Via Di Ripetta 142, l'incarico legale per la costituzione in giudizio a seguito di atto di citazione promosso dal Comune di Mortara per comparizione innanzi al Tribunale Ordinario di Pavia, atto notificato in data 21.12.2021 ed acquisito al prot. com.le n. 8037/2021, in ordine al diritto ad ottenere il versamento dei contributi comunali relativi al 2015 secondo le quote di ripartizione inerenti alla seconda linea di combustione del termoutilizzatore presente sul territorio comunale;
- 2) **DI APPROVARE** il disciplinare di incarico, allegato ( All. 2) al presente provvedimento a farne parte integrale e sostanziale, con il quale si definiscono le condizioni e modalità per lo svolgimento dell'incarico affidato, provvedendo alla contestuale sottoscrizione con il legale affidatario;
- 3) **DI IMPEGNARE** la spesa per il compenso professionale da corrispondere al suddetto professionista per l'espletamento dell'incarico legale di cui trattasi, di complessivi € 35.334,81.=, compreso CPA 4% ed IVA 22%, sul capitolo di spesa n. 1320- unità di bilancio codice n. 01.11-1.03.02.11.006 del Bilancio di Previsione per il triennio 2022,2024 in fase di redazione, Codice Cig: ZF83558D66 così ripartita:
  - € 27.153,59.= competenza esercizio 2022
  - € 8.181,22.= competenza esercizio 2023
- 4) **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione, della regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa;
- 5) **DI PROVVEDERE** a comunicare al destinatario del presente provvedimento l'affidamento dell'incarico legale di cui trattasi;
- 6) **DI LIQUIDARE** detta spesa a prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito nel disciplinare d'incarico, al ricevimento di regolari fatture elettroniche, a seguito di provvedimento di liquidazione;
- 7) **DI DARE ATTO** che i pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, se dovuto;
- 8) **DI DARE ATTUAZIONE** a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., ove applicabile.

**La presente determinazione:**

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Pertile D.ssa Samantha Vice**  
**Segretario Comunale**

---

**Il Responsabile del Servizio**

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

**Parere FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, lì 23-02-2022

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Pertile D.ssa Samantha Vice**  
**Segretario Comunale**

---

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

**Appone**

il visto di regolarità contabile e

**Attesta**

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, lì 23-02-2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

---

**Albo Pretorio on line**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi  
Parona, 23-02-2022

**Il Vice Segretario Comunale**  
**F.to Pertile Dott.ssa Samantha**